

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Affitto e bollette aiutano a dimostrare la residenza estera

di **Nicola Fasano**

La Cassazione con una recente sentenza ([n. 5388 depositata il 18 marzo 2016](#)) è tornata ad occuparsi del tema della **prova contraria** che il contribuente deve fornire rispetto alla **contestazione di fittizia residenza** all'estero mossa dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno **accolto il ricorso proposto dal contribuente**, rinviando alla CTR della Liguria, per il riesame del merito in quanto il soggetto accertato, **tennista professionista**, aveva trasferito la propria **residenza a Montecarlo** nel 1999, dimostrando il proprio effettivo trasferimento nel Principato facendo leva sui seguenti elementi riconducibili all'anno oggetto di accertamento (il 1999 appunto):

- contratto di **affitto sottoscritto e registrato** a Montecarlo;
- contratto di **conto corrente con banca monegasca** del 2 giugno 1999;
- **fatture di elettricità e gas** del 1999 pagate a Montecarlo.

Secondo la Suprema Corte si tratta di elementi determinanti che se correttamente interpretati e tenuti in considerazione dai giudici di merito avrebbero dovuto portare gli stessi, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, ad **accogliere la difesa del contribuente** con annullamento del relativo avviso di accertamento.

Dal punto di vista processuale, inoltre, è interessante constatare che i suddetti documenti (contratti e bollette) erano stati **esibiti in secondo grado**, e sono stati giudicati **ammissibili** da parte della Cassazione, in ossequio alla facoltà di deposito di nuovi documenti in secondo grado sancita dall'[articolo 58, D.Lgs. 546/1992](#).

La **effettiva residenza estera delle persone fisiche**, peraltro, resta un tema centrale su cui legislatore e Agenzia delle Entrate hanno posto particolare attenzione negli ultimi tempi come dimostrato dal [provvedimento del 3 marzo scorso](#) emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dall'[articolo 7 del D.L. 193/2016](#) secondo cui devono essere redatte **specifiche liste di controllo per i soggetti iscritti all'AIRE**, al fine di valutare l'effettività o meno del trasferimento all'estero.

In base a tale provvedimento i criteri utilizzati ai fini della formazione di queste liste sono dati da:

- residenza dichiarata in uno degli **Stati e territori a fiscalità privilegiata** (per la cui individuazione si fa riferimento al D.M. 4 maggio 1999);

- **movimenti di capitale da e verso l'estero**, trasmessi dalle banche (e altri intermediari finanziari) in adempimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di **scambio automatico di informazioni**;
- **residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente**;
- **atti del registro** segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- **utenze** elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di **autoveicoli**, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di **partita Iva attiva**;
- **rilevanti partecipazioni in società residenti** di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di **cariche sociali**;
- versamento di **contributi per collaboratori domestici**;
- **informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta** con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini dello **spesometro**.

Queste liste verranno utilizzate anche per il controllo della posizione degli **iscritti AIRE dal 2010 in poi**.

Il **salto di qualità dei controlli del Fisco** per intercettare i soggetti fittiziamente residenti all'estero del resto nasce da una duplice considerazione:

1. il **sempre maggior numero di informazioni a disposizione del Fisco**, alcune "molto qualificate" come quelle frutto dello scambio con le amministrazioni finanziarie estere su scala europea (in base alla Direttiva 2011/16/UE e successive modifiche) o internazionale (in base ai *Common Reporting Standard* elaborati in sede OCSE con 101 Paesi che entro il 2018 scambieranno in via automatica i dati finanziari);
2. il **notevole affinamento dell'elaborazione informatica** di questa enorme mole di dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sotto quest'ultimo aspetto, spicca l'implementazione di una specifica **banca dati SO.NO.RE** (acronimo di "soggetti non residenti") in cui confluiscono tutti i dati di interesse (in pratica la gran parte di quelli sopra evidenziati) che consentono, in sostanza, di attribuire a ciascun soggetto non residente **una sorta di "indice di rischio"** tanto più elevato quante più sono le informazioni a suo carico che lasciano presumere la permanenza di fatto della residenza fiscale in Italia. Per dirla in altro modo, mentre prima in passato le informazioni (comunque meno numerose e "qualificate") **dovevano pur sempre essere assemblate "manualmente"**, solitamente dopo l'avvio di un controllo, ora la citata banca dati permette al Fisco di avere uno **sguardo di insieme "automatico" sulla base del quale poter impostare i controlli** stessi sui soggetti maggiormente a rischio.

Questo significa che la contestazione della fittizia residenza all'estero potrà riguardare **non solo i cosiddetti "VIP"** (artisti, sportivi ecc.), fisiologicamente più esposti a questo tipo di

controlli in quanto più “visibili”, ma anche, **molto più spesso che in passato, le altre categorie di contribuenti “normali”**. Un motivo in più per valutare con attenzione, nei casi critici, **se salire sul treno della *voluntary-bis***.



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)